



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1694

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. VONERO MAGI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16584 del 5 agosto 2008, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Vonero Magi, nato a Levico Terme (TN) il 3 gennaio 1960, e la delibera OCF n. 1275 del 15 gennaio 2020, recante la cancellazione del medesimo dall'Albo;

VISTO l'esposto del 27 settembre 2018 (prot. Consob n. 374720 del 27 settembre 2018) e le successive integrazioni del 16 novembre 2018, del 18 febbraio 2019 e del 2 marzo 2019 (prot. Consob n. 474358 del 16 novembre 2018, n. 86989 del 18 febbraio 2019 e n. 117861 del 4 marzo 2019) con cui alcuni investitori hanno segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Vonero Magi, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 12 novembre 2018 (prot. OCF n. 38519 di pari data), 13 dicembre 2018 (prot. OCF n. 42774 del 13 dicembre 2018), 1° marzo 2019 (prot. OCF n. 9092 di pari data), 14 marzo 2019 (prot. OCF n. 12487 del 15 marzo 2019), 26 marzo 2019 (prot. OCF n. 16865 del 27 marzo 2019), 6 agosto 2020 (prot. OCF n. 35312 di pari data) e 10 settembre 2020 (prot. OCF n. 40809 di pari data), con le quali Consob – in conformità al Protocollo d’Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l’altro, la sopra richiamata documentazione relativa al consulente Sig. Vonero Magi per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTO l’esposto pervenuto con nota del 2 marzo 2019 (prot. OCF n. 9246 del 4 marzo 2019) e la successiva integrazione del 14 maggio 2020 (prot. OCF n. 23132 di pari data), con cui gli investitori sopra menzionati hanno segnalato anche all’Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Vonero Magi e trasmesso ulteriore documentazione a tal riguardo;

VISTE le note del 22 gennaio 2019, 2 aprile 2019, 25 ottobre 2019 e 14 aprile 2020 (prot. OCF n. 2511 del 24 gennaio 2019, n. 20392 del 4 aprile 2019, n. 76731 del 25 ottobre 2019 e n. 19057 del 14 aprile 2020) con cui Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. ha trasmesso all’Organismo informazioni e documenti relativi all’operato del consulente;

VISTE le note del 19 aprile 2019 e del 14 ottobre 2019 (prot. OCF nn. 29430 e 74190 di pari date) e le note del 5 aprile 2019 e del 4 ottobre 2019 (prot. OCF n. 25407 del 12 aprile 2019 e n. 71595 del 4 ottobre 2019) con cui, rispettivamente, una società impegnata nel commercio di oro fisico da investimento e una società di intermediazione assicurativa hanno trasmesso all’Organismo ulteriori informazioni concernenti l’operato del consulente;

VISTI gli esposti del 30 luglio 2020 con cui ulteriori quindici investitori hanno segnalato alla Banca d’Italia le presunte irregolarità poste in essere dal menzionato consulente, trasmessi per i profili di competenza all’Organismo con nota del 14 agosto 2020 (prot. OCF n. 38049 di pari data);

VISTA la nota del 10 novembre 2020 (prot. OCF n. 55072/20), notificata in pari data, con cui l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Vonero Magi, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, tra l’altro, la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), in particolare, per aver:

- trasmesso ai clienti informazioni e documentazione non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate dalla clientela;
- agito in contrasto con l’interesse dei clienti, avendo eseguito operazioni d’investimento al fine di conseguire un vantaggio economico personale;



- prospettato, nell'ambito del rapporto con i propri clienti, investimenti finanziari non solo alternativi a quelli proposti nell'interesse dell'intermediario mandante, ma anche con modalità tali da non consentire agli investitori una adeguata valutazione in merito alla natura, le caratteristiche e i costi del servizio offerto;

RILEVATO che, con note del 25 novembre 2020 (prot. OCF n. 58818 e 58820 di pari data) è stata formulata, nell'interesse del Sig. Vonero Magi, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico nonché motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE le note del 4 dicembre 2020 (prot. OCF n. 60973 di pari data, ricevuta dall'interessato in data 14 dicembre 2020) e del 14 dicembre 2020 (prot. OCF n. 62083 di pari data), con cui, rispettivamente, l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato e concesso una proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di memorie difensive e documenti;

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Vonero Magi, svoltasi in data 20 gennaio 2021 in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020” – in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con note del 10 dicembre 2020 (prot. OCF nn. 61557 e 61560 di pari data), riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative dapprima con la già citata nota del 14 dicembre 2020 e, a seguito di motivata istanza di differimento (prot. OCF n. 62837 del 18 dicembre 2020), con successiva nota del 18 dicembre 2020 (prot. OCF n. 62911 di pari data);

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Vonero Magi con note del 29 gennaio 2021 (prot. OCF nn. 6882, 7047, 7048, 7049 e 7051 del 1° febbraio 2021);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 13 maggio 2021 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 34908/21) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Vonero Magi, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Vonero Magi con nota dell'11 giugno 2021 (prot. n. 41528 del 14 giugno 2021), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Vonero Magi, le sopra citate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5 e 7 del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 5 e 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione e trasmissione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'aver prospettato a clienti forme di investimento alternative ai prodotti offerti nell'interesse dell'intermediario mandante e in contrasto con l'interesse dei clienti, peraltro con modalità tali da non consentire un'adeguata valutazione in merito alla natura, alle caratteristiche e ai costi del servizio offerto, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie risulta particolarmente significativa e suscettibile di essere autonomamente sanzionata con la radiazione dall'Albo, avendo il consulente deliberatamente perseguito attraverso tali condotte illecite un indebito vantaggio economico personale a detrimento dell'interesse dei clienti;
- con riguardo alla gravità delle condotte va rilevato che la pluralità di violazioni poste in essere – ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare nella fattispecie con la radiazione in ragione della loro natura e delle modalità concrete di attuazione – costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Vonero Magi a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Vonero Magi, nato a Levico Terme (TN) il 3 gennaio 1960, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti